

PROCEDURA APERTA – GARA 05/2022

DISCIPLINARE DI GARA

Oggetto: “Servizio triennale di copertura dei rischi di responsabilità civile terzi e prestatori di lavoro derivante dall’esercizio delle attività istituzionali della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.”.

PREMESSE

Con determinazione a contrarre n. 1876-P del 13.09.2022, la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ha deliberato di procedere all'affidamento del *“Servizio triennale di copertura dei rischi di responsabilità civile terzi e prestatori di lavoro derivante dall’esercizio delle attività istituzionali della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.”.*

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, in conformità al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento dell'appalto è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia [codice NUTS ITH4].

Il presente procedimento è espletato in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del Codice, sulla Piattaforma delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia raggiungibile al seguente URL <https://eappalti.regione.fvg.it> (di seguito “Piattaforma”) all'interno della specifica area RDO online relativa alla procedura.

Eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico riguardanti l'inserimento a sistema delle proprie offerte devono essere effettuate contattando il call center del gestore del Sistema Telematico al numero verde 800098788 (post selezione 7) da rete fissa, al numero 040 0649013 per chiamate dall'estero o da telefono cellulare, all'indirizzo di posta elettronica supporto.eappalti@eappalti.regione.fvg.it. Si precisa, inoltre, che al suddetto call center non possono essere posti quesiti di carattere amministrativo. Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di cui sopra, le stesse devono essere effettuate almeno un giorno prima della scadenza del termine per l'invio dell'offerta.

Per quanto riguarda gli ulteriori obblighi vigenti in materia di pubblicità e trasparenza, si rinvia al profilo del committente alla sezione “Società Trasparente” e alla sezione “Bandi di gara e contratti”.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare il bando e il presente disciplinare di gara, modificare o rinviare i termini, non aggiudicare nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice Civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del Codice Civile;
- secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del Codice Civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Istruzioni_Operative_Invito_v1.0 (2)".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul profilo della Stazione Appaltante, nella sezione "Società Trasparente", al seguente link: <https://www.fvgstrade.it/procedure-ordinarie>.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Istruzioni_Operative_Invito_v1.0 (2)", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato Membro dell'Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno Stato Membro dell'Unione Europea;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 STAZIONE APPALTANTE

DENOMINAZIONE S.A.: SOCIETA' FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.	
Profilo del committente	www.fvgstrade.it
Indirizzo	sede legale: Scala dei Cappuccini 1 – 34131 TRIESTE
Piattaforma di e-Procurement eAppaltiFVG	https://eappalti.regione.fvg.it
PEC eAppaltiFVG	eappalti@certregione.fvg.it

PUNTI DI CONTATTO	
Responsabile Unico del Procedimento	dott.ssa Michela Degrassi (michela.degrassi@fvgs.it)
Punti di contatto	gare.contratti@fvgs.it

2.2 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Schema di Contratto;
- 4) Capitolato Tecnico [*servizi assicurativi della Responsabilità Civile verso Terzi e Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCT/O)*];
- 5) Documento descrittivo F.V.G. Strade S.p.A. (con riepilogo sinistri al 31.05.2022);
- 6) Estesa chilometrica della rete stradale e delle ciclovie in gestione a FVGS;
- 7) Allegato A.1) Modello - Istanza di partecipazione;
- 8) Allegato A.2) Modello - Dichiarazione accettazione condizioni generali di partecipazione;
- 9) Allegato A.3-bis) Modello – Dichiarazione complementare al DGUE;
- 10) Allegato A.4) Modello – Dichiarazioni per avalimento;
- 11) Allegato A.5) Modello – Informazioni sull'O.E. e dichiarazione sui requisiti;
- 12) Allegato B.1) Modello – Scheda offerta tecnica;
- 13) Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa Istruzioni_Operative_Invito_v1.0".

Il bando e il disciplinare di gara sono accessibili gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della Stazione Appaltante, nella sezione "Società Trasparente", al seguente link: <https://www.fvgstrade.it/procedure-ordinarie>.

La documentazione completa è disponibile sulla Piattaforma "Allegati" posizionata all'interno del box "Dettagli RDO".

2.3 CHIARIMENTI

È possibile ottenere informazioni e/o chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da trasmettere utilizzando l'apposita area "Messaggi" della RDO online cui il quesito si riferisce, una volta registrati ed abilitati.

Le richieste di chiarimenti devono pervenire almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non sono fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile sono fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante riscontro individuale o, qualora la questione rivesta interesse generale, pubblicazione in forma anonima sulla Piattaforma eAppaltiFVG.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.4 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni inerenti la procedura sono effettuate, anche ai sensi dell'articolo 76, comma 6, del Codice, tramite posta elettronica certificata, mediante l'apposita area "Messaggi" della RDO online.

Con l'accesso alla RDO online, ciascun concorrente elegge automaticamente domicilio nell'apposita area "Messaggi" della RDO online ad esso riservata.

Per quanto attiene, in particolare, le comunicazioni di cui all'articolo 76 del Codice, si precisa che:

- i documenti oggetto di comunicazione sono depositati nella Piattaforma;
- del caricamento, nonché dell'esatta collocazione, viene data comunicazione ai concorrenti a mezzo PEC tramite la funzionalità "Messaggi" della RDO online.

La Stazione Appaltante si riserva comunque di effettuare le comunicazioni di cui al citato art. 76 via PEC, senza utilizzo dell'area "Messaggi" della RDO online, facendo riferimento all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti in sede di registrazione alla Piattaforma.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC associato all'utenza utilizzata sulla Piattaforma eAppaltiFVG devono essere tempestivamente apportate alla propria utenza; diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di operatori economici plurisoggettivi, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata alla mandataria/capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

Si precisa che l'affidamento non è stato suddiviso in lotti poiché il servizio è ontologicamente unitario e deve essere svolto a favore della società con modalità uniformi.

GARA 05-2022		
OGGETTO: Servizio triennale di copertura dei rischi di responsabilità civile terzi e prestatori di lavoro derivante dall'esercizio delle attività istituzionali della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.		
CIG n. 938180700F	CPV 66510000-8	R.d.O.: rfq_36894
Importo complessivo del servizio triennale		€ 1.440.000,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 0,00
Garanzia provvisoria 2%		€ 28.800,00

L'importo a base di gara è al netto di imposte e contributi di legge.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 (zero/00), in quanto non si ravvisano rischi di interferenza e non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).

Alla luce della natura sostanzialmente aleatoria delle prestazioni oggetto del contratto, non trova applicazione l'art. 29 del D.L. 4/2022 convertito in L. 25/2022.

L'appalto è finanziato con fondi propri della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata del servizio (escluse le eventuali opzioni) è di 3 (tre) anni decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Le penali sono determinate nella misura fissata nell'ambito del Capitolato Tecnico e dello Schema di Contratto.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad ulteriori 3 (tre) anni, alla luce della valutazione della convenienza del rapporto, dei risultati ottenuti e della copertura economica a disposizione. La Stazione Appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto originario. In tal caso il contraente è obbligato all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

La durata del contratto in corso di esecuzione può, altresì, essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. La cd "proroga tecnica" non può comunque superare i 180 (centottanta) giorni.

Ai fini dell'art. 35, co. 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto è stimato in complessivi € 3.120.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Valore massimo ex articolo 35, comma 4 del Codice [al netto di imposte e contributi di legge]			
Importo a base d'asta	Importo del Rinnovo	Importo della Proroga Tecnica	Valore Massimo dell'Appalto
€ 1.440.000,00	€ 1.440.000,00	€ 240.000,00	€ 3.120.000,00

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente, che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente, che partecipa in aggregazione di imprese di rete, partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. c), del Codice possono indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice Penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. c), del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso deve essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di

rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Sono espressamente richiamate le disposizioni dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001 n. 165.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei seguenti punti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Il concorrente deve dichiarare il possesso del seguente requisito di idoneità professionale:

Ai sensi dell'art. 83, co. 1 lett. a) e co. 3 del d.lgs. 50/2016, la partecipazione è riservata alle "Compagnie di Assicurazioni" non commissariate, con sede legale nell'Unione Europea, autorizzate all'esercizio delle assicurazioni nel ramo oggetto della gara.

In particolare, come requisito di idoneità professionale, i concorrenti, a pena di esclusione, devono possedere:

- ✓ l'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente;
- ✓ l'iscrizione nell'Elenco gestito dall'IVASS relativo alle imprese abilitate all'esercizio delle attività assicurative e riassicurative nel Territorio della Repubblica Italiana nel ramo oggetto del presente procedimento.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Come requisito di capacità economico-finanziaria, il concorrente deve dichiarare di possedere un indice di solvibilità (*Economic Solvency Ratio – ESR: rapporto tra i fondi propri e requisito patrimoniale di solvibilità, calcolato così come previsto dagli artt. 45-bis e seguenti del D.lgs. 209/2005 e s.m.i. e oggetto di informativa al pubblico ai sensi del Regolamento IVASS N° 33 del 06.12.2016*) superiore a 120%. Tale indice di solvibilità deve essere riferito all'ultimo bilancio approvato. Per le imprese aventi sede in uno stato estero ed operanti in regime di libera prestazione di servizi il metodo di calcolo del margine di solvibilità ai fini della partecipazione al presente appalto dovranno essere quelli previsti dal d.lgs.209/2005.

In alternativa, a dimostrazione del medesimo requisito, il concorrente può dichiarare il possesso di un rating di solidità finanziaria (*financial strength rating*) minimo pari a "BBB-" (o equipollente rating), in corso di validità alla data di presentazione delle offerte, con l'indicazione della primaria società specializzata di rating che lo ha attribuito.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e allegato XVIII parte I, del Codice, mediante attestazione emessa da soggetto professionalmente qualificato.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice, l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Come requisito di capacità tecnico-professionale, il concorrente deve dichiarare di avere regolarmente effettuato, nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando sulla G.U.R.L., una **raccolta premi – "R.C. Generale" – in Italia non inferiore a € 15.000.000,00.**

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di dati discordanti si farà riferimento all'ultima pubblicazione ANIA.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari, la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di ordine generale di cui al punto 6 devono sussistere in capo a tutti i soggetti raggruppati/raggruppati o consorziati/consorziandi o GEIE.

I requisiti di idoneità professionale di cui al punto 7.1 devono essere posseduti da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto 7.2 deve essere posseduto almeno dall'impresa mandataria.

Il requisito di cui al punto 7.3 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, fermo restando che ogni mandante deve possedere il requisito in misura non inferiore alla quota di esecuzione che assume nell'ambito del raggruppamento, consorzio o gruppo.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico professionale e di capacità tecnico-professionale, di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone al concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Stazione Appaltante comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente, secondo le modalità di cui al punto 2.4, la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto con le modalità previste dall'art. 105 del Codice.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del Codice, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato secondo la disciplina di cui all'art. 105 del Codice, a cui si fa espresso rinvio.

Le istanze di autorizzazione al subappalto sono prese in esame a condizione che, all'atto dell'offerta, siano state indicate le prestazioni che si intendono subappaltare. A questo proposito si rappresenta che un'indicazione formulata in modo generico, senza specificazione delle singole parti interessate, comporta l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione al subappalto. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui sopra l'Amministrazione non può concedere l'autorizzazione al subappalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

1. una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo a base dell'appalto e precisamente pari ad € 28.800,00. È fatto comunque salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice;
2. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula

del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporta l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avalimento.

La garanzia è costituita, a scelta del concorrente, secondo una delle modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del Codice.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa deve:

- contenere espressa menzione dell'oggetto dell'appalto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. c), del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. 19 gennaio 2018 n. 31;
- avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 - ✓ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - ✓ la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile;
 - ✓ la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta, con firma digitale, dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del d.lgs. 82/2005);
- duplicato informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del d.lgs. n. 82/2005.

Il deposito cauzionale può essere costituito mediante pagamento volontario del relativo importo tramite il sistema PagoPA, accessibile dal profilo della Stazione Appaltante al seguente link: <https://pagamentivolontari.regione.fvg.it/PagamentiVolontari/servizi/01133800324/true> servizio Depositi Cauzionali. Deve essere indicato l'operatore economico per il quale il pagamento viene effettuato e, nell'ambito della causale, il CIG relativo alla procedura per cui l'operatore economico intende concorrere.

Si richiama quanto previsto dal comma 2 dell'art. 93 del Codice, come sostituito dalla legge n. 122 del 4 agosto 2022, per quanto riguarda ulteriori forme di costituzione della cauzione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente può produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni, l'operatore economico deve presentare la relativa dichiarazione compilando il modello "Allegato A.2".

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17.03.2022 - nonché pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" - e allegano la ricevuta ai documenti di gara. L'importo del contributo è di € 140,00.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto tempestivo pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della l. 266/2005.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per poter partecipare alla gara, sia la documentazione amministrativa che le offerte tecniche ed economiche richieste con il presente disciplinare di gara devono essere presentate alla Stazione Appaltante, **a pena di esclusione, unicamente in forma telematica per mezzo della Piattaforma, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28.10.2022.**

L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione amministrativa e delle offerte tecniche ed economiche all'interno della Piattaforma, nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nel documento "Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle offerte", reperibile nella sezione "Allegati" posizionata all'interno del box "Dettagli RDO" della RDO online. Tali istruzioni – seppur non materialmente riprodotte – sono parte essenziale del presente disciplinare.

Si precisa che:

- qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione amministrativa richiesta dalla presente Richiesta di Offerta deve essere prodotta utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della RDO online;
- qualora l'Operatore Economico utilizzi strumenti software in versioni obsolete (sistemi operativi o software applicativi non più supportati dal produttore), per evitare visualizzazioni non corrette da parte della Stazione Appaltante, è opportuno che i documenti facsimile, in formato pdf relativi alle dichiarazioni che devono essere rese ai fini della partecipazione alla presente procedura, vengano scaricati dalla Piattaforma, compilati ed infine stampati in pdf prima di essere firmati digitalmente e caricati a sistema;
- nessun dato di carattere tecnico ed economico, a pena di esclusione dalla gara, deve essere riportato nella "Risposta Busta Amministrativa".

Per i documenti/dichiarazioni per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della firma digitale è operata automaticamente dalla Piattaforma. Si precisa che, in caso di operatori stranieri, la verifica della firma digitale sulla Piattaforma potrebbe dare esito non positivo. Tale circostanza non è ostativa ai fini dell'ammissibilità della documentazione. In tal caso, infatti, la verifica della validità della firma digitale viene effettuata dalla Stazione Appaltante fuori dalla Piattaforma, con ogni idonea modalità indicata dall'operatore economico straniero al momento della registrazione alla Piattaforma, correlata al sistema previsto dall'ente certificatore utilizzato dall'operatore straniero stesso. Al fine di facilitare le operazioni di verifica, l'operatore economico straniero è invitato a indicare le suddette modalità di verifica in sede di partecipazione alla presente procedura, allegando a tal fine un apposito documento nella sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito dell'Area Risposta della "Busta Amministrativa" della RDO online.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata. La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Per la data e l'ora di arrivo dell'offerta fanno fede la data e l'ora registrate dalla Piattaforma a seguito della conferma di trasmissione dei documenti da parte del concorrente.

Il concorrente può modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre il termine di scadenza fissato per la presentazione dell'offerta.

Non è ritenuta valida alcuna offerta presentata con modalità diverse da quella telematica per il tramite della Piattaforma.

L'invio telematico dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove, per malfunzionamenti alla struttura tecnica, tecnologica o di connessione dei concorrenti, l'offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza e secondo le modalità previste.

Si precisa che il sistema permette salvataggi parziali e, pertanto, le suddette attività possono essere espletate in più fasi purché completate entro il termine utile. Si raccomanda, pertanto, di avviare le attività di inserimento a sistema della documentazione

richiesta con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta decorso tale termine.

Il sistema non accetta la trasmissione di un'offerta o la modifica di un'offerta già trasmessa dopo il termine di scadenza. Oltre detto termine l'offerta è, pertanto, irricevibile ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b), del Codice.

La Stazione Appaltante ha la facoltà, laddove necessario, a procedura in corso e comunque entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, di modificare dei parametri della RDO, compreso anche il contenuto dell'area "Allegati". A seguito di modifica, gli operatori economici ricevono un messaggio contenente l'elenco delle modifiche apportate dalla Stazione Appaltante. Qualora gli operatori economici avessero già presentato offerta, la stessa viene automaticamente invalidata. In tal caso gli operatori devono accedere nuovamente alla propria risposta ed apportare, se necessario, le modifiche richieste e ripresentare l'offerta. La partecipazione alla procedura di gara, così come modificata dalla Stazione Appaltante, richiede in ogni caso la ripresentazione dell'offerta.

Le offerte condizionate e con riserve sono considerate inammissibili. Si precisa, inoltre, che con la trasmissione dell'offerta il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati inclusi.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevale la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9, del Codice.

L'offerta vincola il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante può richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi sono preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo),

entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere; l'attivazione del soccorso istruttorio e la trasmissione da parte dell'Operatore Economico della documentazione richiesta avviene attraverso la Piattaforma, tramite la funzionalità Messaggi della RDO online.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (CONTENUTO DELL'AREA "RISPOSTA AMMINISTRATIVA" DELLA RDO ONLINE).

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma, nella "Risposta Busta Amministrativa" della RDO online, la seguente documentazione:

1	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Domanda di partecipazione redatta utilizzando il modello "Allegato A.1".
	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Documento <u>sottoscritto digitalmente</u> dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello denominato "Allegato A.1".

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. c), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

I concorrenti in forma plurisoggettiva:

- ✓ devono specificare le quote in percentuale di partecipazione al raggruppamento di ciascun operatore economico e le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- ✓ qualora non ancora costituiti devono indicare (a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di mandataria/capogruppo che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate e (b) attestare l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate (c) le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda di partecipazione è firmata dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

1 bis	DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Procura generale o speciale o nomina ad una carica sociale.
	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Scansione del documento.

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato, nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente dovrà produrre:

- in caso di procura generale o speciale: copia conforme all'originale della procura notarile;
- in caso di nomina ad una carica sociale: copia del verbale della delibera dell'Organo sociale preposto.

2	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Dichiarazione attestante l'accettazione delle condizioni generali di partecipazione, redatta utilizzando il modello "Allegato A.2".
	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Documento <u>sottoscritto digitalmente</u> dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

Il concorrente rende le dichiarazioni previste nel modello denominato "Allegato A.2"

In conformità al requisito di esecuzione previsto dall'art. 1.20 del Capitolato Tecnico, il concorrente – all'atto dell'offerta ed a pena di esclusione - deve manifestare la disponibilità oppure l'obbligo di dotarsi, in caso di aggiudicazione:

- di una rete peritale attiva sul territorio nazionale con contestuale impegno ad accentrare la trattazione e la liquidazione dei sinistri presso un unico ufficio, ubicato in territorio italiano, a cui il Broker farà riferimento per la gestione dei sinistri;
- di un sistema informatizzato per la gestione dei sinistri in ambito nazionale.

La dichiarazione - unica in caso di raggruppamento - è sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La dichiarazione è firmata dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

3	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Formulario DGUE elettronico generato utilizzando l'operazione "Prepara risposta ESPD" presente nella sezione "Risposta Amministrativa".
	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Documento <u>sottoscritto digitalmente</u> dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Eventuali DGUE, o documenti integrativi al DGUE di cui sopra, dovranno essere inseriti a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della RDO online.

Di seguito le istruzioni per la generazione e successiva presentazione del DGUE in formato elettronico:

1. nella sezione "Risposta Amministrativa" selezionare l'operazione "Prepara Risposta ESPD";
2. l'operazione "Crea nuova Risposta ESPD" apre la scheda web di compilazione del DGUE;
3. compilare a video il DGUE in tutte le sue parti;
4. al termine della compilazione utilizzare il comando "Esporta Risposta ESPD" per generare il file "espd-response.zip" all'interno del quale, tra gli altri, è presente il file "espd-response.pdf" che andrà firmato digitalmente e caricato nell'apposita sezione dell'area "Risposta Busta Amministrativa" della RDO online.

Si precisa che il DGUE deve contenere anche le seguenti informazioni:

- a) la dichiarazione in ordine all'eventuale intenzione di ricorrere all'istituto dell'avvalimento;
- b) la dichiarazione in ordine all'eventuale intenzione di ricorrere all'istituto del subappalto; si precisa che in caso affermativo tutte le informazioni integrative relative al subappalto di cui all'art. 105 del Codice saranno fornite mediante compilazione del modello "Allegato A.3-bis - Dichiarazione complementare al DGUE";
- c) la dichiarazione in ordine ai motivi di esclusione, parte III, dovrà riferirsi anche a decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale;
- d) l'indicazione di tutti i provvedimenti astrattamente idonei a rientrare nella definizione di "gravi illeciti professionali"; ai fini della compilazione del relativo riquadro, l'operatore economico dovrà tenere conto delle indicazioni delle Linee Guida n. 6 dell'A.N.AC. recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di

appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), del Codice”.

Nella parte III del DGUE è necessario dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice, con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo, da individuarsi come segue:

- Impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- Società in nome collettivo: socio e direttore tecnico;
- Società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- Altri tipi di società: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o di consorzio. Se la società ha due soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci persone fisiche. Nelle Società con sistema di amministrazione tradizionale (artt. 2380 bis e ss. Codice Civile) e monistico (art. 2409 *sexiesdecies* cp. 1 Codice Civile) il requisito deve essere verificato sui membri del C.d.A. cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività, ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza), nonché sui membri del Collegio sindacale per le Società di amministrazione tradizionale e sui membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle Società con sistema di amministrazione monistico. Nelle Società con sistema di amministrazione dualistico (artt. 2409 *octies* e ss. Codice Civile) il requisito va verificato sui membri del Consiglio di gestione e sui membri del Consiglio di sorveglianza. Tra i «soggetti muniti di poteri di rappresentanza» rientrano i procuratori dotati di poteri così ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi a quelli che lo statuto assegna agli amministratori. Tra i soggetti muniti di poteri di direzione rientrano, invece, i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa e tra i soggetti muniti di poteri di controllo il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati. In caso di affidamento del controllo contabile a una Società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 1, del Codice non deve essere condotta sui membri degli organi Sociali della Società di revisione, trattandosi di Soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il legale rappresentante dell'operatore economico deve indicare la banca dati ufficiale o il pubblico registro o la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura presso i quali ricavare i dati identificativi dei soggetti come sopra individuati, aggiornati alla data di presentazione dell'offerta.

Nella parte IV del DGUE (Criteri di selezione) il concorrente deve dichiarare di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**A**».

3bis	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Dichiarazione complementare al DGUE elettronico redatta utilizzando il modello “Allegato A.3-bis”.
	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Documento <u>sottoscritto digitalmente</u> dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

Il documento deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso.

La dichiarazione complementare al DGUE deve essere presentata e sottoscritta:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Si precisa che, in presenza di più dichiarazioni complementari al DGUE, le stesse dovranno essere inserite a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione “Area generica allegati” presente nell’ambito della “Busta Amministrativa” della RDO online.

Si precisa che la dichiarazione complementare al DGUE deve contenere anche le seguenti informazioni:

- indicazione, ai sensi dell’art. 105, commi 4 lettera c), del Codice, delle attività che intende subappaltare indicando la relativa quota;
- nel caso in cui le condanne, per i reati dell’art. 80, comma 1, del Codice, si riferiscano a soggetti cessati dalla carica è necessario indicare le misure di autodisciplina adottate, da parte dell’operatore economico, atte a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;
- nel caso di impresa ammessa a concordato con continuità aziendale l’operatore economico deve indicare gli estremi dell’autorizzazione. Nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui all’art. 110, comma 4, del Codice, è necessario produrre anche la documentazione di cui al successivo punto 7 (sub. nn. 1, 2, 3 e 4).

4	DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Documentazione ulteriore per i soggetti associati.
	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Scansione del documento.

Di seguito la documentazione che deve essere presentata dai concorrenti con idoneità plurisoggettiva già costituiti e consorzi:

- ✓ Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
 - dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- ✓ Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
 - copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
 - dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- ✓ Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
 - copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
 - dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero della percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- ✓ Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune;
 - dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- ✓ Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:
 - in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del lavoro servizio, ovvero la percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

5	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Garanzia provvisoria (art. 93 del Codice).
	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti oppure in alternativa scansione del documento sottoscritto.

Con riferimento alla presentazione della garanzia provvisoria è fatto espresso rinvio ai contenuti del paragrafo 10 del presente disciplinare.

5 bis	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Dichiarazione d'impegno di un fideiussore (art 93. co. 8 del Codice).
	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti oppure in alternativa scansione del documento sottoscritto.

La Dichiarazione di impegno, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, non è richiesta alle micro, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro imprese, piccole e medie imprese.

La Dichiarazione deve riportare l'impegno di un fideiussore anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 d.lgs. n. 58 dd. 24 febbraio 1998, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Le documentazioni di cui ai punti 5) e 5bis) possono essere contenute in un unico documento, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente e possono essere rese mediante la presentazione della sola scheda tecnica allegato B schema tipo 1.1. "Garanzia fideiussoria provvisoria" ai sensi del Decreto Ministeriale 31/2018, compilata e sottoscritta digitalmente da entrambe le parti contraenti.

6	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Versamento dell'importo relativo al contributo all'ANAC (di cui all'art. 1, comma 67, della Legge 23.12.2005 n. 266).
	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Scansione del/i documento/i o documento/i in formato elettronico comprovanti l'avvenuto versamento.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17.03.2022, e pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara", per l'importo indicato al paragrafo 11 del presente disciplinare.

7	DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	<u>Documentazione da produrre nel caso di avalimento:</u> 1) Formulario DGUE elettronico generato utilizzando l'operazione "Prepara risposta ESPD" presente nella sezione "Risposta Amministrativa" compilato dall'impresa ausiliaria con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della Parte II, Parte III e Parte IV; 2) dichiarazione "Allegato A.3-bis" – Dichiarazione complementare al DGUE; 3) dichiarazione di avalimento - "Allegato A.4" - Modello per avalimento (dichiarazioni ex articolo 89 del Codice); 4) contratto di avalimento in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	1), 2) e 3) Documenti <u>sottoscritti digitalmente</u> dal soggetto titolato a rappresentare l'impresa ausiliaria. 4) Documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti o scansione del documento.

Ai fini della partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 89 del Codice, è consentito il ricorso all'istituto dell'avalimento in armonia a quanto indicato dal paragrafo 8 del presente disciplinare a cui contenuti si fa espresso rinvio.

In tal caso gli operatori economici, oltre ad allegare il DGUE elettronico e la dichiarazione complementare al DGUE di cui al modello "Allegato A.3-bis", devono allegare anche la documentazione di cui all'art. 89, comma 1, del Codice di seguito elencata:

- la dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria, utilizzando il modello "Allegato A.4", con cui la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- la dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria, utilizzando il modello "Allegato A.4", con cui la stessa attesta di non partecipare alla gara, né in forma singola, né in forma associata o consorziata, né in qualità di ausiliario di un altro concorrente;
- il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

La Stazione Appaltante si riserva di chiedere ai concorrenti l'originale o la copia autentica della documentazione presentata.

Si precisa, inoltre, che eventuali documenti di avalimento dovranno essere inseriti a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione "Documentazione da produrre in caso di avalimento" presente nell'ambito della "Risposta Busta Amministrativa" della RDO online.

8	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	PassOE dell'operatore economico sottoscritto secondo le indicazioni fornite da ANAC.
	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Scansione del documento o documento in formato elettronico.

Il concorrente deve allegare il PassOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b), della delibera ANAC n. 157/2016.

Il documento denominato PassOE attesta che l'Operatore Economico può essere verificato tramite AVCpass, come rilasciato dal sistema istituito con deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 ed aggiornata con Deliberazione ANAC n. 157 del 17.2.2016.

In caso di mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie il PassOE generato deve essere firmato da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie. (FAQ PassOE Operatore economico n. 13).

Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento il PassOE deve essere riferito anche all'operatore economico di cui si avvale.

Si ricorda che il sistema non permette di generare il PassOE fino a quando non è avvenuta la conferma dell'Impresa ausiliaria (FAQ PassOE Operatore economico n. 12).

9	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Informazioni sull'O.E. e dichiarazione sui requisiti redatte utilizzando il modello "Allegato A.5".
	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Scansione del documento o documento in formato elettronico.

Il concorrente deve fornire le informazioni richieste nel modello "Allegato A.5" e dichiarare il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale richiesti dal disciplinare.

In caso di concorrenti che si presentano in forma plurisoggettiva (RTI/Consorzio di varia natura/GEIE/rete) il modello "Allegato A.5" deve essere presentato e sottoscritto, secondo le modalità previste dal decreto legislativo n. 82/2005, da tutti i soggetti facenti parte dell'identità plurisoggettiva.

Si precisa che, in presenza di più dichiarazioni, le stesse dovranno essere inserite a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Risposta Busta Amministrativa" della RDO online.

15. OFFERTA TECNICA (CONTENUTO DELL'AREA "RISPOSTA TECNICA" DELLA RDO ONLINE)

Il concorrente, all'interno dell'area "Risposta Tecnica" della RDO online (a cui si accede cliccando sul link "Risposta Busta Tecnica"), deve inserire la documentazione di seguito specificata.

Le istruzioni per il corretto inserimento dell'offerta tecnica all'interno della Piattaforma, nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nel documento "*Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle offerte*" a cui si fa espresso rinvio.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'articolo 68 del Codice.

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Offerta relativa agli elementi n. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell'offerta tecnica, redatta utilizzando l'Allegato B.1 – Modello "Scheda offerta tecnica".
MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente oppure scansione del documento sottoscritto dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

Con riferimento alle offerte relative agli elementi n. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8), il concorrente compila, sottoscrive e allega il documento denominato Allegato B.1 – Modello "Scheda offerta tecnica", reperibile nella sezione "allegati" della RDO.

Si fa espresso rinvio ai contenuti del paragrafo n. 17 del presente disciplinare di gara.

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Offerta relativa all'elemento 9) dell'offerta tecnica.
------------------------------------	--

MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente oppure scansione del documento sottoscritto dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.
----------------------------	--

Con riferimento all'elemento 9 "*Gestione dei sinistri*", il concorrente deve allegare una **relazione tecnico-metodologica** complessivamente composta da **un massimo di 10 (dieci) facciate** in formato A4. Le facciate devono essere numerate, avere carattere tipografico Times New Roman di dimensione pari a 12 (dodici) ed un numero di righe non superiore a 40 (quaranta) per facciata, stampate con orientamento verticale. Sono ammessi inserti di tabelle, grafici, disegni, fotografie, ecc., di formato non superiore al formato A3 (ogni formato A3 è considerato alla stregua di due A4), la cui numerazione deve rientrare nel conteggio complessivo delle 10 (dieci) facciate. Le pagine di copertina e dell'eventuale sommario non sono comprese nei limiti dimensionali richiesti per la relazione. I termini "facciate" e "pagine" sono intesi come sinonimi.

L'offerta tecnica deve rispettare le dimensioni massime stabilite nel presente paragrafo, **pena la non valutazione delle facciate ulteriori rispetto quelle sopra indicate.**

Si fa espresso rinvio ai contenuti del paragrafo n. 17 del presente disciplinare di gara.

DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Dichiarazione di riservatezza dell'offerta tecnica.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente oppure scansione del documento sottoscritto dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

Ad eventuale corredo dell'offerta tecnica il concorrente, ai sensi dell'art. 53, comma 5) lettera a), del Codice, allega – utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Risposta Tecnica" della RDO online – motivata e comprovata dichiarazione che indichi quali informazioni fornite con l'offerta tecnica costituiscano segreti tecnici o commerciali.

Qualora nulla sia dichiarato, si intenderà l'offerta priva di ogni segreto tecnico o commerciale.

AVVERTENZE

L'assenza integrale della documentazione o la mancata presentazione dell'offerta tecnica relativa all'elemento 9) comporta **l'esclusione dalla gara.**

La mancata presentazione dell'offerta tecnica relativa agli elementi 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) non costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara, ma comporta esclusivamente la valutazione pari a 0 (zero) punti per lo specifico elemento ponderale.

La Commissione Giudicatrice valuta esclusivamente la documentazione prevista dalle tabelle di cui sopra.

Si precisa che tutta la documentazione da inserire nell'area "Risposta Tecnica" deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso e precisamente che:

- nel caso di concorrente con identità plurisoggettiva non ancora costituito, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa mandataria ovvero del Consorzio ordinario o GEIE;
- nel caso di Consorzio di cui all'articolo 45, lettera c), del Codice, dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese di cui all'art. 45, lettera f), del Codice aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modifiche dalla Legge 9 aprile 2009 n. 33:
 - ✓ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - ✓ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- ✓ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente deve produrre:

- in caso di procura generale o speciale: scansione della procura notarile;
- in caso di nomina ad una carica sociale: scansione del verbale della delibera dell'Organo sociale preposto.

Si precisa che la mancata presentazione dell'offerta tecnica o il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti la sottoscrizione della medesima costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

16. OFFERTA ECONOMICA (CONTENUTO DELL'AREA "RISPOSTA ECONOMICA" DELLA RDO ONLINE)

Il concorrente inserisce la propria offerta economica all'interno dell'area "Risposta economica" della RDO online (a cui si accede cliccando sul link "Risposta Busta Economica").

Le istruzioni per il corretto inserimento dell'offerta economica all'interno della Piattaforma, nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nel documento *"Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle offerte"* a cui si fa espresso rinvio.

L'offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Predisposizione della Busta economica digitale mediante l'inserimento, nell'apposita sezione della Piattaforma, degli elementi A) e B) dell'offerta economica.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Dopo avere inserito, nell'apposita sezione della Piattaforma, gli elementi A) e B) dell'offerta economica, l'operatore economico, prima di completare l'invio dell'offerta, deve scaricare e salvare il file generato dalla Piattaforma (in formato pdf riepilogativo del contenuto dei dati inseriti a video nell'area "Risposta Economica"), quindi firmarlo digitalmente e caricarlo nella sezione dedicata alla "Busta Economica", come specificato nella procedura guidata indicata dalla Piattaforma per la conclusione del processo di invio.

Con riferimento agli elementi A) e B) dell'offerta economica, il concorrente, **a pena di esclusione**, deve inserire le proprie offerte nella sezione "Risposta Busta Economica" della RDO.

In particolare, l'offerta deve indicare i seguenti elementi essenziali:

- A) l'indicazione del ribasso percentuale sull'importo (a base di appalto) del **"premio minimo triennale calcolato sui km attualmente in gestione"** di strade e ciclabili, pari a rispettivamente Km. 1.049,851 e Km 188,690, che il concorrente offre per l'esecuzione del *"servizio triennale di copertura dei rischi di responsabilità civile terzi e prestatori di lavoro derivante dall'esercizio delle attività istituzionali della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A."*;
- B) l'indicazione del ribasso percentuale sul **premio di regolazione** del premio che il concorrente offre ai sensi e per gli effetti dell'art. 2.1 del Capitolato Tecnico. (*"Premio di regolazione"*).

I ribassi previsti dagli elementi "A" e "B" devono essere espressi fino alla terza cifra decimale.

Si fa espresso rinvio ai contenuti del paragrafo n. 17.2 del presente disciplinare di gara.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, il presente appalto – relativo a servizi di natura aleatoria ed intellettuale – è esonerato dall'indicazione nell'offerta dei costi aziendali interni e dei costi di manodopera.

AVVERTENZE

Si precisa che tutta la documentazione da inserire nell'area "Risposta Economica" deve essere sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - d) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - e) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - f) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente deve produrre:

- in caso di procura generale o speciale: scansione della procura notarile;
- in caso di nomina ad una carica sociale: scansione del verbale della delibera dell'Organo sociale preposto.

Si precisa che la mancata presentazione dell'offerta economica o il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti la sottoscrizione della medesima costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA - METODO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

PREGIO TECNICO

	Elemento di valutazione	Punteggio massimo
1	Rinuncia alla facoltà di recesso prevista all'art. 1.9 del Capitolato Tecnico.	5
2	Massimale R.C.T.	11
3	Massimale R.C.O.	11
4	Malattie Professionali – limite per singola persona	9
5	Franchigia per sinistro	16
6	Condizioni particolari: danni a conduttore e impianti sotterranei	3
7	Condizioni particolari: danni a cose nell'ambito dell'esecuzione dei lavori	3
8	Condizioni particolari: cose in consegna e custodia	4
9	Gestione dei sinistri	8
	TOTALE PUNTI OFFERTA TECNICA	70

CRITERI MOTIVAZIONALI PER LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

ELEMENTO 1) – “Rinuncia alla facoltà di recesso” (MAX 5 PUNTI)

L'art. 1.9 del Capitolato Tecnico stabilisce che: *“in occasione di ciascuna scadenza annuale, l'Assicuratore ha facoltà di recedere dalla (...) Polizza, comunicando la propria intenzione al Contraente a mezzo PEC, con preavviso di 90 giorni”*.

L'elemento di valutazione prende in considerazione l'eventuale rinuncia – da parte dell'offerente – della facoltà di recesso anticipato di cui all'art. 1.9 del Capitolato Tecnico. Il punteggio è assegnato in conformità a quanto rappresentato nella tabella che segue:

CRITERIO MOTIVAZIONALE ELEMENTO 1	PUNTEGGIO
Conferma (non rinuncia) della facoltà di recesso anticipato di cui all'art. 1.9 del Capitolato Tecnico	0
Rinuncia alla facoltà di recesso anticipato di cui all'art. 1.9 del Capitolato Tecnico	5

ELEMENTO 2 – “Massimale R.C.T.” (MAX 11 PUNTI)

L'art. 2.4 del Capitolato Tecnico prevede un massimale assicurato R.C.T. pari a € 10.000.000,00 (diecimilioni/00), unico per sinistro.

L'elemento di valutazione prende in considerazione l'incremento di tale massimale. L'offerta deve essere espressa in euro (€). Il punteggio è assegnato in conformità a quanto rappresentato nella tabella che segue:

CRITERIO MOTIVAZIONALE ELEMENTO 2	PUNTEGGIO
Nessun incremento del massimale di € 10.000.000,00, previsto dall'art. 2.4 del Capitolato Tecnico	0
Incremento del massimale inferiore al 5% [€ 10.000.000,00 < massimale R.C.T. offerto < € 10.500.000,00]	1
Incremento del massimale pari o superiore al 5% [€ 10.500.000,00 ≤ massimale R.C.T. offerto < € 11.000.000,00]	2
Incremento del massimale pari o superiore al 10% [€ 11.000.000,00 ≤ massimale R.C.T. offerto < € 11.500.000,00]	3
Incremento del massimale pari o superiore al 15% [€ 11.500.000,00 ≤ massimale R.C.T. offerto < € 12.000.000,00]	4
Incremento del massimale pari o superiore al 20% [€ 12.000.000,00 ≤ massimale R.C.T. offerto < € 12.500.000,00]	5
Incremento del massimale pari o superiore al 25% [€ 12.500.000,00 ≤ massimale R.C.T. offerto < € 13.000.000,00]	6
Incremento del massimale pari o superiore al 30%	7

[€ 13.000.000.00 ≤ massimale R.C.T. offerto < € 13.500.000.00]	
Incremento del massimale pari o superiore al 35% [€ 13.500.000.00 ≤ massimale R.C.T. offerto < € 14.000.000.00]	8
Incremento del massimale pari o superiore al 40% [€ 14.000.000.00 ≤ massimale R.C.T. offerto < € 14.500.000.00]	9
Incremento del massimale pari o superiore al 45% [€ 14.500.000.00 ≤ massimale R.C.T. offerto < € 15.000.000.00]	10
Incremento del massimale pari o superiore al 50% [massimale R.C.T. offerto ≥ € 15.000.000.00]	11

Offerte inferiori al valore indicato nel Capitolato Tecnico comportano una valutazione pari a 0 (zero) punti per il presente elemento ponderale; in tali ipotesi rimane fermo il valore stabilito dal Capitolato Tecnico, non potendo essere tenuta in considerazione un'offerta peggiorativa.

ELEMENTO 3 – "Massimale R.C.O." (MAX 11 PUNTI)

L'art. 2.4 del Capitolato Tecnico prevede un massimale assicurato R.C.O. pari a € 3.000.000,00 (tremilioni/00), per persona, per sinistro e per anno assicurativo.

L'elemento di valutazione prende in considerazione l'incremento di tale massimale. L'offerta deve essere espressa in euro (€). Il punteggio è assegnato in conformità a quanto rappresentato nella tabella che segue:

CRITERIO MOTIVAZIONALE ELEMENTO 3	PUNTEGGIO
Nessun incremento del massimale di € 3.000.000,00, previsto dall'art. 2.4 del Capitolato Tecnico	0
Incremento del massimale inferiore al 10% [€ 3.000.000.00 < massimale R.C.O. offerto < € 3.300.000.00]	1
Incremento del massimale pari o superiore al 10% [€ 3.300.000.00 ≤ massimale R.C.O. offerto < € 3.600.000.00]	2
Incremento del massimale pari o superiore al 20% [€ 3.600.000.00 ≤ massimale R.C.O. offerto < € 3.900.000.00]	3
Incremento del massimale pari o superiore al 30% [€ 3.900.000.00 ≤ massimale R.C.O. offerto < € 4.200.000.00]	4
Incremento del massimale pari o superiore al 40% [€ 4.200.000.00 ≤ massimale R.C.O. offerto < € 4.500.000.00]	5
Incremento del massimale pari o superiore al 50% [€ 4.500.000.00 ≤ massimale R.C.O. offerto < € 4.800.000.00]	6
Incremento del massimale pari o superiore al 60% [€ 4.800.000.00 ≤ massimale R.C.O. offerto < € 5.100.000.00]	7
Incremento del massimale pari o superiore al 70% [€ 5.100.000.00 ≤ massimale R.C.O. offerto < € 5.400.000.00]	8
Incremento del massimale pari o superiore al 80% [€ 5.400.000.00 ≤ massimale R.C.O. offerto < € 5.700.000.00]	9
Incremento del massimale pari o superiore al 90% [€ 5.700.000.00 ≤ massimale R.C.O. offerto < € 6.000.000.00]	10
Incremento del massimale pari o superiore al 100% [massimale R.C.O. offerto ≥ € 6.000.000.00]	11

Offerte inferiori al valore indicato nel Capitolato Tecnico comportano una valutazione pari a 0 (zero) punti per il presente elemento ponderale; in tali ipotesi rimane fermo il valore stabilito dal Capitolato Tecnico, non potendo essere tenuta in considerazione un'offerta peggiorativa.

ELEMENTO 4 – "Malattie Professionali – limite per singola persona" (MAX 9 PUNTI)

Nell'ambito delle "malattie professionali", l'art. 2.4 del Capitolato Tecnico prevede un limite di € 1.000.000,00 (unmilione/00) per singola persona.

L'elemento di valutazione prende in considerazione l'incremento di tale limite. L'offerta deve essere espressa in euro (€). Il punteggio è assegnato in conformità a quanto rappresentato nella tabella che segue:

CRITERIO MOTIVAZIONALE ELEMENTO 4	PUNTEGGIO
Nessun incremento del limite di € 1.000.000,00 per singola persona (art. 2.4 del Capitolato Tecnico)	0
Incremento del limite inferiore al 25% [€ 1.000.000,00 < limite offerto < € 1.250.000,00]	1
Incremento del limite pari o superiore al 25% [€ 1.250.000,00 ≤ limite offerto < € 1.500.000,00]	2
Incremento del limite pari o superiore al 50% [€ 1.500.000,00 ≤ limite offerto < € 1.750.000,00]	3
Incremento del limite pari o superiore al 75% [€ 1.750.000,00 ≤ limite offerto < € 2.000.000,00]	4
Incremento del limite pari o superiore al 100% [€ 2.000.000,00 ≤ limite offerto < € 2.250.000,00]	5
Incremento del limite pari o superiore al 125% [€ 2.250.000,00 ≤ limite offerto < € 2.500.000,00]	6
Incremento del limite pari o superiore al 150% [€ 2.500.000,00 ≤ limite offerto < € 2.750.000,00]	7
Incremento del limite pari o superiore al 175% [€ 2.750.000,00 ≤ limite offerto < € 3.000.000,00]	8
Incremento del limite pari o superiore al 200% [limite offerto ≥ € 3.000.000,00]	9

Offerte inferiori al valore indicato nel Capitolato Tecnico comportano una valutazione pari a o (zero) punti per il presente elemento ponderale; in tali ipotesi rimane fermo il valore stabilito dal Capitolato Tecnico, non potendo essere tenuta in considerazione un'offerta peggiorativa.

ELEMENTO 5 – “Franchigia per sinistro” (MAX 16 PUNTI)

L'art. 2.4 del Capitolato Tecnico stabilisce che, per ogni sinistro, trova applicazione una franchigia fissa ed assoluta di € 20.000,00 (ventimila/00).

L'elemento di valutazione prende in considerazione la riduzione di tale franchigia. L'offerta deve essere espressa in euro (€). Il punteggio è assegnato in conformità a quanto rappresentato nella tabella che segue:

CRITERIO MOTIVAZIONALE ELEMENTO 5	PUNTEGGIO
Nessuna riduzione della franchigia di € 20.000,00, prevista dall'art. 2.4 del Capitolato Tecnico	0
Riduzione della franchigia inferiore al 5% [€ 20.000,00 > franchigia offerta > € 19.000,00]	1
Riduzione della franchigia inferiore al 10% [€ 19.000,00 ≥ franchigia offerta > € 18.000,00]	2
Riduzione della franchigia inferiore al 15% [€ 18.000,00 ≥ franchigia offerta > € 17.000,00]	3
Riduzione della franchigia inferiore al 20% [€ 17.000,00 ≥ franchigia offerta > € 16.000,00]	4
Riduzione della franchigia inferiore al 25% [€ 16.000,00 ≥ franchigia offerta > € 15.000,00]	5
Riduzione della franchigia inferiore al 30% [€ 15.000,00 ≥ franchigia offerta > € 14.000,00]	6
Riduzione della franchigia inferiore al 35% [€ 14.000,00 ≥ franchigia offerta > € 13.000,00]	7
Riduzione della franchigia inferiore al 40% [€ 13.000,00 ≥ franchigia offerta > € 12.000,00]	8
Riduzione della franchigia inferiore al 45% [€ 12.000,00 ≥ franchigia offerta > € 11.000,00]	9

Riduzione della franchigia inferiore al 50% [€ 11.000.00 ≥ franchigia offerta > € 10.000.00]	10
Riduzione della franchigia inferiore al 55% [€ 10.000.00 ≥ franchigia offerta > € 9.000.00]	11
Riduzione della franchigia inferiore al 60% [€ 9.000.00 ≥ franchigia offerta > € 8.000.00]	12
Riduzione della franchigia inferiore al 65% [€ 8.000.00 ≥ franchigia offerta > € 7.000.00]	13
Riduzione della franchigia inferiore al 70% [€ 7.000.00 ≥ franchigia offerta > € 6.000.00]	14
Riduzione della franchigia inferiore al 75% [€ 6.000.00 ≥ franchigia offerta > € 5.000.00]	15
Riduzione della franchigia pari o superiore al 75% [franchigia offerta ≤ € 5.000.00]	16

Offerte superiori al valore indicato nel Capitolato Tecnico comportano una valutazione pari a 0 (zero) punti per il presente elemento ponderale; in tali ipotesi rimane fermo il valore stabilito dal Capitolato Tecnico, non potendo essere tenuta in considerazione un'offerta peggiorativa.

ELEMENTO 6 – “Condizioni particolari: danni a conduttore e impianti sotterranei” (MAX 3 PUNTI)

Il punto 6 dell'art. 3.5 (“Condizioni Particolari”) del Capitolato Tecnico prevede che la garanzia per “*danni a condutture aeree e sotterranee nonché ad impianti in genere*” sia prestata con il massimo risarcimento di € 1.000.000,00 (unmilione/00) per sinistro e per anno assicurativo.

L'elemento di valutazione prende in considerazione l'incremento di tale limite. L'offerta deve essere espressa in euro (€). Il punteggio è assegnato in conformità a quanto rappresentato nella tabella che segue:

CRITERIO MOTIVAZIONALE ELEMENTO 6	PUNTEGGIO
Nessun incremento del limite di € 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	0
Incremento del limite inferiore al 25% [€ 1.000.000.00 < limite offerto < € 1.250.000.00]	1
Incremento del limite pari o superiore al 25% [€ 1.250.000.00 ≤ limite offerto < € 1.500.000.00]	2
Incremento del limite pari o superiore al 50% [limite offerto ≥ € 1.500.000.00]	3

Offerte inferiori al valore indicato nel Capitolato Tecnico comportano una valutazione pari a 0 (zero) punti per il presente elemento ponderale; in tali ipotesi rimane fermo il valore stabilito dal Capitolato Tecnico, non potendo essere tenuta in considerazione un'offerta peggiorativa.

ELEMENTO 7 – “Condizioni particolari: danni a cose nell'ambito dell'esecuzione dei lavori” (MAX 3 PUNTI)

Il punto 13 dell'art. 3.5 (“Condizioni Particolari”) del Capitolato Tecnico prevede che la garanzia per “*danni a cose nell'ambito dell'esecuzione di lavori*” sia prestata con il massimo risarcimento di € 1.000.000,00 (unmilione/00) per ciascun periodo assicurativo annuo.

L'elemento di valutazione prende in considerazione l'incremento di tale limite. L'offerta deve essere espressa in euro (€). Il punteggio è assegnato in conformità a quanto rappresentato nella tabella che segue:

CRITERIO MOTIVAZIONALE ELEMENTO 7	PUNTEGGIO
Nessun incremento del limite di € 1.000.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo	0
Incremento del limite inferiore al 25% [€ 1.000.000.00 < limite offerto < € 1.250.000.00]	1
Incremento del limite pari o superiore al 25% [€ 1.250.000.00 ≤ limite offerto < € 1.500.000.00]	2
Incremento del limite pari o superiore al 50% [limite offerto ≥ € 1.500.000.00]	3

Offerte inferiori al valore indicato nel Capitolato Tecnico comportano una valutazione pari a 0 (zero) punti per il presente elemento ponderale; in tali ipotesi rimane fermo il valore stabilito dal Capitolato Tecnico, non potendo essere tenuta in considerazione un'offerta peggiorativa.

ELEMENTO 8 – “Condizioni particolari: cose in consegna e custodia” (MAX 4 PUNTI)

Il punto 15 dell'art. 3.5 (“Condizioni Particolari”) del Capitolato Tecnico prevede che la garanzia per “*cose in consegna e custodia*” sia prestata con il limite complessivo di € 150.000,00 (centocinquantomila/00) per ciascun periodo assicurativo annuo.

L'elemento di valutazione prende in considerazione l'incremento di tale limite. L'offerta deve essere espressa in euro (€). Il punteggio è assegnato in conformità a quanto rappresentato nella tabella che segue:

CRITERIO MOTIVAZIONALE ELEMENTO 8	PUNTEGGIO
Nessun incremento del limite di € 150.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo	0
Incremento del limite inferiore al 20% [€ 150.000,00 < limite offerto < € 180.000,00]	1
Incremento del limite pari o superiore al 20% [€ 180.000,00 ≤ limite offerto < € 210.000,00]	2
Incremento del limite pari o superiore al 40% [€ 210.000,00 ≤ limite offerto < € 240.000,00]	3
Incremento del limite pari o superiore al 60% [limite offerto ≥ € 240.000,00]	4

Offerte inferiori al valore indicato nel Capitolato Tecnico comportano una valutazione pari a 0 (zero) punti per il presente elemento ponderale; in tali ipotesi rimane fermo il valore stabilito dal Capitolato Tecnico, non potendo essere tenuta in considerazione un'offerta peggiorativa.

ELEMENTO 9 – “Gestione dei sinistri” (MAX 8 PUNTI)

Con riferimento all'elemento 9) “*gestione dei sinistri*”, il concorrente deve presentare una relazione tecnico-metodologica finalizzata ad illustrare con la dovuta precisione e concretezza l'impostazione che, fermo quanto previsto agli articoli 4.1, 4.2 e 4.3 del Capitolato Tecnico, il concorrente intende adottare per la gestione dei sinistri. Al fine dell'attribuzione del punteggio, la Commissione Giudicatrice tiene in considerazione: (1) la disponibilità del/i liquidatore/i incaricato/i ad organizzare degli incontri periodici con il Broker e/o la Società, qualora richiesti, per analizzare l'andamento della gestione dei sinistri; (2) la disponibilità di un perito dedicato e/o predeterminato o da nominare di volta in volta; (3) tempistica garantita e coerente di intervento della compagnia e/o del perito in caso di sinistro; (4) autonomia liquidativa diretta ed entità della stessa da parte del perito liquidatore; (5) approfondimento della gestione e liquidazione dei sinistri sotto franchigia (*Self Insurance Retention* – S.I.R.), con valutazione della specificazione che il concorrente propone in relazione a quanto previsto dal Capitolato nell'ambito dell'art. 4.3 del Capitolato Tecnico. Il punteggio è assegnato in relazione agli elementi qualitativi e quantitativi della proposta applicando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, come segue: OTTIMO (1,00) – DISTINTO (0,90) – BUONO (0,80) – DISCRETO (0,70) – SUFFICIENTE (0,60) – NON COMPLETAMENTE ADEGUATO (0,50) – INSUFFICIENTE (0,40) – MOLTO LIMITATO (0,30) – MINIMO (0,20) – APPENA VALUTABILE (0,10) – NON VALUTABILE (0,00), in ragione di quanto esposto nella tabella che segue.

* * * *

L'attribuzione dei coefficienti relativi agli elementi “tabellari” 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) è determinata in ragione delle tabelle presenti nei rispettivi “*criteri*”.

Con riferimento all'elemento 9), i coefficienti sono determinati attraverso la media dei coefficienti – variabili tra zero ed uno - attribuiti dai singoli commissari in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice. La valutazione avviene con attribuzione di un giudizio da parte dei singoli commissari che varia da “ottimo”, “distinto”, “buono”, “discreto”, “sufficiente”, “non completamente adeguato”, “insufficiente”, “molto limitato”, “minimo”, “appena valutabile”, “non trattabile/ non valutabile”, in base ai seguenti parametri:

Giudizio	Coefficiente	Valutazione sintetica
-----------------	---------------------	------------------------------

Ottimo	1,0	Contenuti pregevoli, molto significativi e di grande interesse della società rispetto alle finalità dell'appalto ed al parametro da valutare. Elaborazione completa, chiara ed esauriente, che descrive la proposta in modo estremamente puntuale e dettagliato.
Distinto	0,9	Contenuti molto significativi e di grande interesse della società rispetto alle finalità del servizio ed al parametro da valutare. Elaborazione completa e chiara, che descrive la proposta in modo puntuale e dettagliato.
Buono	0,8	Contenuti significativi e di interesse della società rispetto alle finalità del servizio ed al parametro da valutare. Elaborazione completa e chiara, che descrive la proposta in modo significativo.
Discreto	0,7	Contenuti di interesse della società rispetto alle finalità del servizio ed al parametro da valutare. Elaborazione completa ed adeguata a descrivere la proposta.
Sufficiente	0,6	Contenuto adeguato rispetto alle finalità del servizio ed al parametro da valutare. Elaborazione adeguata a descrivere la proposta.
Non completamente adeguato	0,5	Contenuto parzialmente adeguato rispetto alle finalità del servizio ed al parametro da valutare. Elaborazione incompleta e poco chiara.
Insufficiente	0,4	Contenuto poco significativo rispetto alle finalità del servizio ed al parametro da valutare. Elaborazione inadeguata.
Molto limitato	0,3	Contenuto di scarso interesse rispetto alle finalità del servizio ed al parametro da valutare. Elaborazione inadeguata e incompleta.
Minimo	0,2	Contenuto di interesse molto limitato rispetto alle finalità del servizio ed al parametro da valutare. Elaborazione gravemente inadeguata ed incompleta.
Appena valutabile	0,1	Contenuti del tutto privi di interesse rispetto alle finalità del servizio ed al parametro da valutare. Elaborazione gravemente incompleta e totalmente inadeguata.
Non valutabile	0,0	Elaborato mancante o completamente non pertinente rispetto al parametro da valutare.

Si precisa che le modalità di redazione dell'offerta tecnica sono puntualmente specificate al paragrafo n. 15. A tale capitolo, pertanto, si rinvia per l'indicazione delle forme e dei limiti che le offerte dovranno rispettare.

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio dell'offerta economica viene attribuito sulla base degli elementi di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Elemento di valutazione		Punteggio
A	Premio minimo triennale calcolato sui km attualmente in gestione	25
B	Premio di regolazione	5
TOTALE PUNTI OFFERTA ECONOMICA		30

ELEMENTO "A" - "Premio minimo triennale calcolato sui km attualmente in gestione" (MAX 25 PUNTI)

L'elemento prende in considerazione il ribasso percentuale sull'importo (a base di appalto) del "**premio minimo triennale calcolato sui km attualmente in gestione**" di strade e ciclabili, pari a rispettivamente Km. 1.049,851 e Km 188,690, che il concorrente offre per l'esecuzione del *"servizio triennale di copertura dei rischi di responsabilità civile terzi e prestatori di lavoro derivante dall'esercizio delle attività istituzionali della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A."*

Il punteggio è calcolato secondo la seguente formula:

$$Ci = \frac{Ri}{Rmax}$$

dove

Ci	=	Coefficiente attribuito al concorrente iesimo
Ri	=	Ribasso offerto dal concorrente iesimo
Rmax	=	Ribasso massimo offerto

Il coefficiente determinato deve essere poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile all'elemento "A" dell'offerta economica (MAX 25 punti).

ELEMENTO "B" - "Premio di Regolazione" (MAX 5 PUNTI)

L'elemento prende in considerazione il ribasso percentuale sul **premio di regolazione** (valore a base di gara: € 120,00) che il concorrente offre ai sensi e per gli effetti dell'art. 2.1 del Capitolato Tecnico. (*"premio di regolazione"*).

Il punteggio è calcolato secondo la seguente formula:

$$Ci = \frac{Ri}{Rmax}$$

dove

Ci	=	Coefficiente attribuito al concorrente iesimo
Ri	=	Ribasso offerto dal concorrente iesimo
Rmax	=	Ribasso massimo offerto

Il coefficiente determinato deve essere poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile all'elemento "B" dell'offerta economica (MAX 5 punti).

17.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione Giudicatrice, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove:

P_i = *punteggio concorrente/i;*

C_{ai} = *coefficiente criterio di valutazione a, del/dei concorrente/i;*

C_{bi} = *coefficiente criterio di valutazione b, del/dei concorrente/i;*

C_{ni} = *coefficiente criterio di valutazione n, del/dei concorrente/i;*

P_a = *peso criterio di valutazione a;*

P_b = *peso criterio di valutazione b;*

P_n = *peso criterio di valutazione n.*

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata sommando i punteggi ottenuti dal singolo concorrente per gli aspetti tecnici e per quelli economici.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma differenti punteggi parziali per il prezzo e per il merito tecnico, è privilegiato il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio acquisito sul merito tecnico.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procede mediante sorteggio.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta telematica ha luogo il giorno **03.11.2022** alle ore **09.30**.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altro orario/giorno che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo della Piattaforma.

Le successive sedute telematiche sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Il Seggio di Gara procede, nella prima seduta telematica, alla ricognizione delle offerte pervenute entro i termini previsti e all'apertura della "Busta di Risposta amministrativa" della RDO online.

Successivamente il Seggio di Gara procede a:

- a) verificare la completezza e la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio nei casi e con le modalità previste al paragrafo 13;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì, agli adempimenti di cui all'articolo 76, comma 2-bis, del Codice.

Ai sensi dell'articolo 85, comma 5 primo periodo, del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La Stazione Appaltante procede alle verifiche, ai sensi degli articoli 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla Delibera n. 157/2016.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è nominata, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 216, comma 12, del Codice e dell'articolo 8 del Regolamento per la formazione delle commissioni di gara di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. (approvato dall'A.U. in data 22.02.2018), dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "*Società Trasparente*" la composizione della Commissione Giudicatrice ed i curricula dei componenti, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del Codice.

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, di regola lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardano la riservatezza delle comunicazioni ed è di ausilio al RUP, se ritenuto dallo stesso necessario, nella verifica di congruità delle offerte.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta telematica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi; la Commissione Giudicatrice si riserva la facoltà di rendere pubblica la seduta mediante collegamento audio e video dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di assistere alle operazioni della seduta.

Nel corso della seduta telematica, la Commissione Giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate dai concorrenti ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione Giudicatrice procede all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

In una successiva seduta, la Commissione Giudicatrice dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e dà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nel verbale della seduta telematica la Commissione Giudicatrice comunica:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

La Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione Giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle stesse, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare e successivamente individua l'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

La Commissione Giudicatrice redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, la Commissione Giudicatrice chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede secondo quanto indicato al successivo punto 21, alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente all'U.O. Gare e Contratti della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c), del Codice, in quanto la Commissione Giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi se ritenuto necessario della Commissione Giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione, esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 22.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione Giudicatrice – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice.

La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli articoli 32, comma 5 e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudica, quindi, al secondo in graduatoria procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria stessa.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dal d.lgs. 159/2011 s.m.i.

In particolare, nel caso si ravvisi la necessità di acquisire la comunicazione antimafia, trascorsi i termini previsti dall'articolo 88, comma 4, del d.lgs. 159/2011 s.m.i. dalla consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, la Stazione Appaltante procede alla stipula del contratto, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del d.lgs. 159/2011 s.m.i., anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa come previsto dall'art. 88, comma 4-ter, del medesimo decreto.

Qualora invece si ravvisi la necessità di acquisire l'informazione antimafia, trascorsi i termini previsti dall'articolo 92, commi 2 e 3, del d.lgs. 159/2011 s.m.i. dalla consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, la Stazione Appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa come previsto all'articolo 92, comma 4, del medesimo decreto.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

Ai sensi dell'articolo 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Ricevuta la comunicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione, l'aggiudicatario è tenuto a produrre, con immediatezza, senza alcun ritardo (comunque entro un termine massimo di 10 giorni dalla comunicazione), i seguenti documenti:

- ✓ garanzia definitiva nella misura e con le modalità previste dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- ✓ (eventuale) atto costitutivo del R.T.I. e mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario, nelle forme stabilite dall'art. 48, co. 13, del Codice;
- ✓ comunicazione del conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. 136/2010;
- ✓ nominativi e dati anagrafici del rappresentante dell'Appaltatore e ogni ulteriore informazione propedeutica alla formalizzazione del contratto.

Il contratto viene stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dell'opera.

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., al ricorrere delle condizioni di legge, si riserva la possibilità di ricorrere all'istituto di cui all'art. 63, comma 2 lett. a) del Codice.

Il bando viene pubblicato in armonia all'art. 2, comma 6, (GURI) ed all'art. 3, comma 1, lett. b, (per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale) del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dd. 02.12.2016, pubblicato in G.U. n. 20 dd. 25.01.2017. In armonia alla lett. b) del comma 1 dell'art. 4 del D.M., l'avviso di post-informazione viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo dove si esegue il contratto. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi

dell'art. 5, comma 2, del D.M. citato, sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La Stazione Appaltante comunica all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è di € 5.000,00.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Nel caso in cui l'Operatore Economico non stipuli e/o non versi le spese inerenti al contratto nel termine fissato, decade dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà scisso con comunicazione scritta della Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante pone a carico dell'Impresa le spese già sostenute, nonché le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente.

Si avvisa, altresì, che il venir meno dei requisiti di partecipazione dopo la stipula del contratto costituisce ipotesi di risoluzione dello stesso. Ulteriori ipotesi di risoluzione o recesso dal contratto sono disciplinate dagli artt. 108 e 109 del Codice.

Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente disciplinare, si fa riferimento al Codice, alla L. 241/90 e al Codice Civile.

23. PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DEL "CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO" E DEL "MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE"

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario - a pena di risoluzione dello stesso - deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta del Codice Etico e di Comportamento approvato ai sensi della L. 190/12 e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/01, entrambi pubblicati sul sito web della Committente <https://www.fvgstrade.it/societa-trasparente/disposizioni-general/atti-general/regolamenti>.

24. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente l'ordinaria Autorità Giudiziaria, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Avverso gli atti della procedura concorsuale è consentito presentare ricorso, nelle forme di rito, avanti il TAR del Friuli Venezia Giulia.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, anche particolari e/o penali raccolti ai sensi delle prescrizioni dettate dal D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e D.P.R. 412/2000 e s.m.i., sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati, esclusivamente per lo svolgimento della gara regolata dal presente disciplinare. In relazione ai dati sopra richiamati l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 13 e ss. del Regolamento sopra citato (cd. "*informativa*").

Ai sensi del Codice i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell'ammissione alla gara e il relativo trattamento – informatico e non – viene effettuato dall'Amministrazione tramite gli uffici preposti nel rispetto della normativa vigente unicamente ai fini dell'aggiudicazione e successiva stipula del contratto d'appalto.

I dati di cui trattasi non sono diffusi, fatto salvo il diritto d'accesso dei soggetti interessati ex L. 241/1990, che potrebbe comportare l'eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara così come pure l'esigenza dell'Amministrazione di accertamento dei requisiti dichiarati in sede di gara o comunque previsti per legge.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, con sede in Scala Cappuccini n. 1, 34131 Trieste. Il DPO è raggiungibile all'indirizzo mail dpo@fvgs.it.

I dati personali raccolti ai sensi delle prescrizioni dettate dal D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e D.P.R. 412/2000 e s.m.i., anche particolari e/o relativi a reati e condanne penali, sono trattati da personale preposto e appositamente autorizzato nel rispetto del c.d. GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati UE n. 679/2016, esclusivamente per lo svolgimento della gara regolata dal presente disciplinare; qualora non forniti, impediscono la partecipazione alla procedura di gara, l'affidamento, la stipula nonché l'esecuzione del contratto. Le basi giuridiche sono costituite dall'adempimento di un obbligo giuridico a cui è soggetto il Titolare del trattamento e dall'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c ed e, GDPR).

I dati personali potranno essere comunicati ai soggetti ai quali è riconosciuta dalla legge la facoltà di accesso ai sensi di legge, a coloro che svolgono attività strumentali o comunque connesse al procedimento e agli organi preposti ad eventuali indagini o controlli in caso di richieste specifiche da parte degli stessi; potranno inoltre essere diffusi in adempimento agli obblighi di trasparenza e pubblicità imposti dalla legge alla Società. Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. non trasferisce dati personali a Paesi terzi o a Organizzazioni Internazionali.

In relazione ai dati sopra richiamati l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR. I dati richiesti sono conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

L'informativa privacy estesa è consultabile alla pagina apposita del sito internet della Società.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(dott. Raffaele Fantelli)

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i."

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	14/09/2022
Nome	GARA 05-2022 - DISCIPLINARE DI GARA.PDF
Impronta	F7A4779F78552B23430AA39E4010FAACA49B217A54F3E95597C170375098E184
Dimensione (Byte)	1,186,326

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-PRINT-2022-1882-P
Verso	Partenza
Data registrazione	14/09/2022

FIRME DIGITALI	
Numero firme	1

FIRMA 1	
Firmatario	RAFFAELE FANTELLI
Codice Fiscale	TINIT-FNTRFL72P13G284J
Codice Identificativo	SIG0000002945708
Ente Certificatore	InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	86 75 6B 78 BC 21 08 AA 16 DE B4 11 23 BF AC BC 78 B9 2D B7 DB 93 38 56 E5 8C 13 82 B6 90 36 8E 52 1D 40 92 73 84 D2 66 E0 49 FE 3C EE A2 F6 2A 21 65 57 28 EA 2F 15 FD C5 49 1B FB C1 A7 BF 85 9B 22 0B F0 2C 04 F4 6C 8C 14 C2 72 FB 09 76 86 34 B6 51 09 5F 15 B0 20 98 B0 AB 85 4B 77 AA 20 90 13 F4 0D 49 A0 08 21 69 68 1E BF 41 8D 63 C0 4B F2 E5 33 AE 75 55 32 F9 6C 47 64 C5 8B 2D 58 8B 0A 4B E4 2D 52 1D D2 65 B0 4A 84 F0 1A FA 89 F9 8A 26 68 91 D0 BB F1 24 B6 18 C7 F9 F8 27 D5 B1 CB A5 70 FA 3C B6 37 5C 9F F1 E8 19 41 93 9E E8 47 36 94 FD EB 2A 24 8C 39 5C 89 B1 9B 81 E5 35 6A FB 80 E6 5B AD 76 DF F6 A7 ED 83 AC 35 D4 E5 A5 5C 23 42 F7 D3 51 A3 48 08 04 70 B7 FD 58 1A B8 94 BB C3 4E AF 1E 16 42 36 E5 01 4B 9B 4E 3A 38 E4 0A BC 73 1A 8C A6 34 25 F5 89 1E 8C 6E
Data e ora della Firma	14/09/2022 08:26:44 GMT
Validità del certificato	Dal 19/10/2021 10:47:55 GMT al 19/10/2024 00:00:00 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	